

**CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 129/2010 (G. U. 14/04/2010)**

***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Finanza regionale - Norme della Regione Calabria - Modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province con legge regionale n. 34 del 2002 - Previsione di controllo semestrale sulla spesa, ritenuto lesivo dell'autonomia finanziaria delle Province - Sopravvenute modifiche normative della disciplina impugnata - Necessità di una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.***

**Atti oggetto del giudizio**

Art. 26, n. 9, l. reg. Calabria 11.05.2007

**Parametri costituzionali**

Art. 114

Art. 118

Art. 119

- (1) Nel caso di modifiche normative sopravvenute della disposizione censurata, è disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.**

\*\*\*\*\*

Con l’ordinanza 129/2010, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 26 l. reg. Calabria 11.5.2007, n. 9 (“*provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*”), nella parte in cui, nello stabilire il trasferimento alle Province, Comuni ed altri enti delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite, prevede altresì un obbligo di rendiconto trimestrale da parte degli enti stessi, a pena - previa diffida - della sospensione delle erogazioni in favore dei medesimi<sup>1</sup>.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria - ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 26 l. reg. Calabria 9/2007 in

---

<sup>1</sup> L’obbligo di rendiconto è prescritto dall’art. 26, 2° co., l. reg. Calabria 9/2007, in base al quale, infatti, si prevede che “*per ciascun esercizio finanziario, le erogazioni successive a quella riferita al primo trimestre sono subordinate alla presentazione, da parte degli enti interessati, del monitoraggio fisico e finanziario con riferimento al trimestre decorso*», stabilendo, altresì, la sospensione di dette erogazioni «*nel caso di mancata presentazione del rendiconto, riguardante anche un solo capitolo di bilancio, qualora l’ente interessato non abbia dato riscontro al sollecito inoltrato a cura del dirigente della struttura di riferimento o del predetto dipartimento*”. L’art. 26, 5° co., l. reg. Calabria 9/2007 prevede, invece, l’obbligo degli enti indicati “*di presentare il monitoraggio fisico e finanziario con cadenza trimestrale, nonché il rendiconto delle somme utilizzate alle scadenze stabilite dalla normativa regionale e secondo modalità e termini indicate dalle competenti strutture della Regione*”.

relazione agli artt. 114, 118, 2° co. e 119 Cost., sul presupposto che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle province risulterebbe non compatibile con l'assoggettamento delle stesse, nell'esplicazione delle funzioni "conferite", ad un controllo trimestrale della relativa spesa, oltre che alla sanzione della sospensione dell'erogazione nel caso in cui il rendiconto non venga inviato. Pertanto, le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province contemplate dalla norma censurata sarebbero lesive dell'autonomia delle province medesime, che vengono sottoposte ad una forma di controllo "finanziario" molto penetrante, non compatibile con la posizione loro riconosciuta dalla Costituzione. La ricostruzione del giudice rimettente ha preso come parametro di riferimento una precedente decisione della Corte costituzionale<sup>2</sup>, in tema di autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni rispetto allo Stato, ripercorrendone le linee – guida interpretative. Il fondamento giustificativo deriverebbe dalla considerazione che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, gli interventi speciali previsti dall'art. 119, 5° co., Cost. debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (art.119, 4°, Cost.) delle funzioni spettanti agli enti locali, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo di ingerenza dello Stato (*rectius* della regione) nell'esercizio delle funzioni degli enti locali. Ed in particolare, per quanto riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio, la regione deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica e rispettando altresì l'autonomia di spesa degli enti locali, dato che "*nei confronti degli enti locali non possono considerarsi costituzionalmente ammissibili interventi finanziari vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi*" (C. cost. sent. n. 16/2004, cit.).

Senza entrare nel merito della questione, la Corte costituzionale ha rilevato con la pronuncia in commento che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, il denunciato art. 26 l. reg. Calabria 9/2007 è stato interessato da diverse modifiche normative. Dapprima, l'art. 25, 6° e 7° co., l. reg. Calabria 13.06.2008, n. 15 ha mutato da trimestrale in semestrale il termine entro il quale la provincia è tenuta a provvedere alla comunicazione del monitoraggio e del rendiconto. In seguito, l'art. 8, l. reg. Calabria 12.12.2008, n. 40 ha modulato diversamente il trasferimento delle risorse finanziarie alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, dettando esso stesso una nuova disciplina sull'obbligo di rendiconto da parte delle Province, in base alla quale, tra l'altro, tale obbligo diviene annuale. Alla luce di tali modifiche normative, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Risulta interessante notare come l'ordinanza in esame si collochi nel solco della tradizione della giurisprudenza costituzionale in merito, relativa alle decisioni di restituzioni degli atti ai giudici *a quibus*, quale categoria di provvedimenti di origine essenzialmente giurisprudenziale, che infatti non trova origine e giustificazione in una specifica disposizione

---

<sup>2</sup> C. cost. sent. n. 16/2004, in *Foro it.*, 2005, I, 1329, in base alla quale, a seguito della riforma del titolo V, "*la legge statale non è più competente a determinare le funzioni dei comuni e delle province, né ad attribuire loro le funzioni di interesse esclusivamente locale nelle materie di competenza regionale, come accadeva alla stregua degli artt. 128 e 118 del vecchio testo, ma solo a disciplinare le funzioni fondamentali degli enti locali territoriali (art. 117, 2° co., lett. p. Cost.) e che, sul piano finanziario in base al nuovo art. 119 Cost., gli enti locali e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (primo comma) e godono di risorse autonome (secondo comma), mentre è prevista solo la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e Regioni per gli scopi indicati o diversi dal normale esercizio delle loro funzioni*".

normativa<sup>3</sup>. Infatti, grazie all'uso di tali tipi di pronunce, la Corte sembra preferire, nel caso di modifiche legislative o *ius superveniens*, non entrare nel merito della singola questione, evitando di verificare la natura "sostanziale" o meramente "formale" della modifica normativa con riguardo alla specifica questione di costituzionalità sollevata, lasciando piuttosto al giudice rimettente l'analisi sul grado di incidenza della riforma sulla questione. Questo tipo di pronunce, efficacemente definite da Antonio Ruggeri "*a scatto automatico*", permettono, da un lato, alla Corte di "liberarsi" rapidamente delle questioni pendenti e, dall'altro lato, contribuiscono ad instaurare un felice rapporto tra giudici e Corte, improntato ai canoni della collaborazione. In questo senso, infatti, la Corte preferisce lasciare ai giudici la valutazione sulla "nuova" rilevanza e fondatezza della questione, senza sostituirsi a loro in questo delicato giudizio proprio dell'ordinanza di rimessione ed evitando improprie intromissioni.

Al di là della decisione meramente processuale, si impongono comunque alcune brevi considerazioni sul merito. Infatti, date le numerose affinità sull'oggetto del giudizio con la sent.128/2010 della Corte costituzionale, è interessante notare come in tale occasione la Stessa Corte abbia avuto modo di pronunciarsi sull'infondatezza nel merito della questione, specificando che l'autonomia delle province non è incisa in alcun modo dal fatto che, sulle funzioni conferite, la Regione possa in ogni caso operare una forma di "controllo". In questo senso, "*l'intervento regionale deve infatti essere letto come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica – materia di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.*"<sup>4</sup> - e deve essere considerato strumentale al rispetto del patto di stabilità interna, in forza dei vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea. L'obbligo di rendiconto, peraltro, viene in rilievo non già come un tipo di controllo gestionale, da parte della Regione, ma di tipo informativo sulle risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni conferite. Di qui, l'insussistenza di ogni interferenza di questo tipo di controllo con le scelte di merito delle Province. La prospettiva dello svolgimento da parte della Regione di principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla legislazione statale trova, peraltro, conforto negli artt. 12 d.lgs.76/ 2000 e 58 l. reg. Calabria 8/2002. La richiesta rendicontazione alle Province calabresi opera, dunque, in un quadro di competenze fissato non solo dalle leggi regionali (segnatamente, l. 34/2002 e l. 1/2006, che confermano in capo alla Regione poteri di coordinamento-controllo in relazione al disposto ed attuato conferimento di funzioni), ma anche dalla legge statale. Inoltre, la Corte ha sottolineato *ad abundantiam* che l'intervento legislativo regionale non vulnera l'autonomia finanziaria della Provincia in materia di spesa, allorquando non condizioni le scelte di merito dell'ente locale, ma richieda soltanto un flusso informativo sull'avvenuto esercizio del potere di spesa. Se rimane ferma la discrezionalità dell'ente locale nella scelta sulla destinazione delle risorse finanziarie rispetto all'esercizio della funzione amministrativa conferite, senza toccare appunto il merito delle scelte allocative delle risorse medesime, non viene intaccato il principio di autonomia amministrativa e finanziaria.

**Daria Perrone**

---

<sup>3</sup> V. MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, 125 ss.

<sup>4</sup> C. cost. sent. n. 128/2010. Si tratta, comunque, di un orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale. Da ultimo, v. C.cost. sentt. n. 40/2010, n. 284/2009 e 237/2009, in *Foro it.*, 2010, I, 713, che ribadiscono come il contenimento della spesa pubblica risponda ad esigenze di coordinamento finanziario cui devono concorrere anche gli enti locali.